

Bruxelles, 22.3.2019
COM(2019) 148 final

2019/0084 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea
in sede di comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra
la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra,
per quanto riguarda l'adozione del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione
di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa**

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda la prevista adozione del protocollo n. 1 dell'accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

L'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("l'accordo"), è stato firmato dall'Unione europea ("UE") il 26 novembre 2008¹ ed è applicato in via provvisoria dal 3 settembre 2016.

L'accordo mira a a) consentire alla parte ivoriana di beneficiare del maggiore accesso al mercato offerto dall'UE; b) promuovere uno sviluppo economico sostenibile in Costa d'Avorio e migliorare la sua progressiva integrazione nell'economia mondiale; c) istituire una zona di libero scambio fra l'Unione europea e la Costa d'Avorio basata sull'interesse comune mediante una progressiva liberalizzazione degli scambi realizzata nel rispetto delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio applicabili e del principio di asimmetria, che risponde alle esigenze specifiche e ai vincoli di capacità della Costa d'Avorio, per quanto attiene al livello degli impegni derivanti dal presente accordo e al loro calendario; d) stabilire gli opportuni meccanismi di risoluzione delle controversie ed e) stabilire gli opportuni meccanismi istituzionali.

2.2. Il comitato APE

Il comitato APE è un organismo istituito in conformità dell'articolo 73 dell'accordo. Esso è composto da rappresentanti dell'UE e della Costa d'Avorio. Il comitato APE adotta il proprio regolamento interno ed è copresieduto da un rappresentante dell'UE e da un rappresentante della Costa d'Avorio.

Il comitato APE si occupa di qualsiasi aspetto necessario ai fini dell'attuazione dell'accordo, compresa la cooperazione allo sviluppo. Nell'esercizio delle sue funzioni il comitato APE può a) istituire e dirigere comitati o organismi speciali necessari ai fini dell'attuazione dell'accordo, b) riunirsi in qualsiasi momento concordato dalle parti, c) esaminare le questioni contemplate dall'accordo e adottare gli interventi opportuni nell'esercizio delle sue funzioni, d) adottare decisioni o formulare raccomandazioni nei casi previsti dall'accordo ed e) adottare modifiche dell'accordo.

Se del caso, il comitato APE può riesaminare il presente accordo, la sua attuazione, il suo funzionamento e i suoi risultati e formulare opportuni suggerimenti alle parti al fine di modificarlo.

¹ Decisione del Consiglio del 21 novembre 2008 relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 59 del 3.3.2009, pag. 1).

2.3. Atto previsto del comitato

Alla prossima riunione, che si terrà nel 2019, il comitato APE deve adottare una decisione concernente l'adozione del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, come concordato dalle parti nell'ottobre 2018 ("l'atto previsto").

Scopo dell'atto previsto è l'istituzione di un regime comune reciproco che disciplini le norme di origine.

L'accordo è entrato in vigore senza un regime comune reciproco che disciplina le norme di origine. L'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo impone alle parti di stabilire tale regime reciproco, che è integrato nell'accordo stesso con decisione del comitato APE. In assenza di tale regime, le disposizioni relative alle norme di origine contenute nell'allegato II del regolamento (UE) 2016/1076, dell'8 giugno 2016, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico ("il regolamento sull'accesso al mercato"), sono applicabili alle esportazioni dalla Costa d'Avorio verso l'Unione europea.

3. POSIZIONE DA ASSUMERE A NOME DELL'UNIONE

Nell'ottobre 2018 le parti hanno concordato il testo di un protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa. Il protocollo n. 1 concordato si basa sul protocollo n. 1, concluso ma non ancora in vigore, dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa occidentale, la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) e l'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale (UEMOA), da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra. Esso prevede un'ulteriore semplificazione delle norme di origine e favorisce anche lo sviluppo economico sostenibile della parte ivoriana e l'integrazione regionale grazie alle norme favorevoli in materia di cumulo.

L'atto previsto consente la sostituzione delle attuali norme di origine applicabili alle esportazioni dalla Costa d'Avorio verso l'Unione europea, definite nel regolamento sull'accesso al mercato, con un regime più favorevole e reciproco.

La decisione proposta soddisfa gli obblighi dell'UE ai sensi dell'accordo.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo.*"

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale che disciplinano l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono*

tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"².

4.1.2. Applicazione al caso di specie

L'atto che il comitato è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 14 dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui sarà necessario prendere posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso di specie

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 del TFUE.

4.3. Conclusione

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi essere costituita dall'articolo 207 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Poiché l'atto del comitato APE adotta un protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, è opportuno che esso venga pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dopo la sua adozione.

² Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61 - 64.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafi 3 e 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("l'accordo"), è stato firmato a nome dell'Unione il 26 novembre 2008 a norma della decisione 2009/156/CE del Consiglio³ ed è applicato in via provvisoria dal 3 settembre 2016.
- (2) A norma dell'articolo 14 dell'accordo, il comitato APE può adottare una decisione volta a stabilire un regime comune reciproco che disciplina le norme di origine, che deve essere parte integrante dell'accordo.
- (3) Nella sua riunione annuale del 2019 il comitato APE deve adottare una decisione concernente il protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.
- (4) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere adottata a nome dell'Unione alla prossima riunione del comitato APE, poiché tale decisione vincolerà l'Unione.
- (5) Per beneficiare del trattamento preferenziale previsto dall'accordo, le parti stabiliscono un regime comune reciproco che disciplina le norme di origine.
- (6) Il protocollo concordato prevede un'ulteriore semplificazione delle norme di origine e tiene conto degli sviluppi più recenti per stabilire norme di origine più flessibili e più semplici, con l'obiettivo di agevolare gli scambi commerciali per gli operatori economici e di ottimizzare il tasso di utilizzazione del trattamento preferenziale previsto nell'accordo,

³ Decisione 2009/156/CE del Consiglio, del 21 novembre 2008, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 59 del 3.3.2009, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea nella riunione annuale del 2019 del comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di una decisione del comitato APE sul protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa è basata sul progetto di decisione del comitato APE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*